

ANNA LOPS
 AVVOCATO
 P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

TRIBUNALE DI FOGGIA

Volontaria Giurisdizione

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012

Il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]
 [REDACTED] rappresentato e
 difeso nel presente procedimento dall'avv. Anna Lops (C.F. LPS NNA 77L53 D643D) giusta
 procura speciale apposta in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
 sito in Foggia al P.le Italia n.6, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge, pec
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it, tel e fax 0881.709662,

PREMESSO CHE

- con istanza depositata in data 14.01.2020 presso l'OCC istituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Foggia la parte ha richiesto la nomina del professionista incaricato per la gestione della composizione della crisi d'impresa ex art. 15, c. 9, L. n. 3/2012;
- con provvedimento dell'ODCEC di Foggia del 14.01.2020 veniva nominato il dott. Giuseppe Santopietro, quale professionista incaricato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- in data 23.03.2020 il dott. Santopietro ha redatto la prevista Relazione Particolareggiata ex art. 14-ter, co.3, della Legge n. 3/2012, (all. A), contenente anche lo stato di famiglia del sig. [REDACTED], l'elenco creditori con relativi dettagli, la cessazione della partita iva, le visure catastali ed ipotecarie del debitore nonché catastali del de cuius, la lettera di assunzione di lavoro con la [REDACTED] il saldo del conto [REDACTED] l'elenco delle spese familiari e personali nonché l'atto notarile di accettazione di eredità con beneficio di inventario e relativa nota di trascrizione, nonché attestazione della fattibilità del piano (all. da 3 a 16 della relazione);
- il sig. [REDACTED] attualmente è dipendente della [REDACTED] [REDACTED] con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato a decorrere dal 12.02.2020, con mansione di impiegato d'ordine di 5° livello e percepisce uno stipendio mensile lordo di



ANNA LOPS
 AVVOCATO
 P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

€660,00 che garantisce il suo sostentamento personale; il ricorrente è anche titolare presso l'Istituto "[redacted]" di [redacted] attualmente priva di fondi ulteriori oltre allo stipendio accreditato mensilmente e di un motociclo [redacted], avente valore commerciale attuale di circa €1.500,00;

- che la richiesta di accesso alla procedura di cui agli OCC si è resa necessaria a fronte del perdurante stato di carenza di liquidità del ricorrente determinato dalle seguenti ragioni.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il sig. [redacted] prima di ereditare l'attività di famiglia "[redacted]" [redacted], alla morte [redacted], aveva sempre partecipato in modo ininterrotto ed assiduo all'azienda di famiglia che, sino al 2014, aveva realizzato ottimi fatturati anche grazie al trend positivo dell'anno 2012 che registrava forti aumenti a livello nazionale. Contestualmente il ricorrente era anche titolare di una ditta individuale quale mediatore agroalimentare nella vendita [redacted]. Questo trend positivo aveva permesso al ricorrente di poter accedere al credito bancario e sostenerne i relativi costi. Dal 2012 in poi, però, il trend generale della produzione [redacted] ha iniziato a registrare progressivamente una riduzione dei volumi di vendita causati dalla scarsa richiesta delle produzioni agricole di [redacted] e per il basso costo dei prodotti agricoli. Inoltre, il sig. [redacted] [redacted] al fine di garantire i prestiti della società di famiglia e con l'intento di diversificare la produzione ed intraprendere nuovi mercati di vendita, sottoscriveva fidejussioni a titolo personale per le quali gli istituti di credito agivano successivamente in via di regresso.

La riduzione delle vendite e la crisi iniziata nel 2012 determinavano poi la crisi dell'azienda familiare "[redacted]" e nel 2014 la cessazione dell'attività individuale del ricorrente.

La maggior parte della debitoria del ricorrente, quindi, deriva proprio dalla quota parte di debiti contratti in favore della società paterna, in particolare dall'escussione della fideiussione rilasciata al fine di poter continuare l'attività imprenditoriale di famiglia. Quanto innanzi esposto ha causato una carenza di liquidità per il ricorrente che non ha consentito il pagamento dei debiti contratti, aggravati da una situazione familiare che lo



ANNA LOPS
 AVVOCATO
 P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

aveva portato alla s[] con i relativi obblighi di mantenimento ad essi collegati ([]).

A fronte di detta situazione debitoria, a tutt'oggi, pende procedura esecutiva immobiliare n.414/2016 RG.Es., dott.ssa Rignanese, promossa dal Banco di Napoli s.p.a. sulla quota parte di 2/9 per l'azione di regresso esercitata dall'Istituto di credito per i debiti societari cui il ricorrente aveva prestato fidejussione. I beni pignorati sono quelli indicati nel presente ricorso con asterisco.

Tutto ciò rappresentato il ricorrente, stante la volontà di accedere alla **procedura di liquidazione del patrimonio**, mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio, anche relativo a quello di cui all'accettazione con beneficio d'inventario, specificatamente riportato nell'inventario di tutti i beni del debitore (All. B) e nella Relazione Particolareggiata del Professionista incaricato e nello specifico qui precisato:

ATTIVO

FABBRICATI

	Titolo
	1/2
	1/3 nuda proprietà
	1/3 nuda proprietà
	2/9
	2/9

TERRENI

Lotto	Comune	Fg.	P.IIIa	Qualità	Estens.	R.D.	R.A.	Titolo
-------	--------	-----	--------	---------	---------	------	------	--------

*I beni indicati con asterisco sono quelli di cui all'accettazione all'eredità con beneficio d'inventario, per i quali, allo stato, non essendovi ancora dichiarazione di successione non vi è indicazione nelle visure catastali.



ANNA LOPS
 AVVOCATO
 P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

	1/3 nuda proprietà
	2/9
	2/9
	2/9

BENI MOBILI REGISTRATI

Motoveicolo avente valore commerciale attuale di circa € 1.500,00

A fronte della seguente situazione debitoria.

PASSIVO

CREDITORI	IMPORTO	TITOLO
BANCO BPM	€ 314.294,98	
AMGAS BLU	€ 2.223,91	
BANCO DI NAPOLI	€ 305.680,24	

¹ Catastalmente individuato al Foglio



ANNA LOPS
 AVVOCATO
 P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
 lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

AGENZIA DELLE ENTRATE/INPS	€ 177.787,33	
	€ 14.600,00	
TOTALE	814.316,46	

Ciò detto si rileva che dall'esame della documentazione prodotta nonché dai successivi accertamenti espletati dal professionista incaricato, questi nella propria Relazione Particolareggiata, ha appurato la sussistenza dei requisiti necessari per l'accesso alla procedura di liquidazione, verificando la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo della domanda.

Tutto ciò premesso, il sig. [] come sopra rappresentato e difeso, nel dichiarare:

- che la documentazione e le informazioni richieste dal combinato disposto degli artt. 14-ter, co.2, e dall'art. 9, co. 2, della Legge n. 3/2012, sono indicate e allegate alla Relazione Particolareggiata del Professionista;
- di non essere soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alle Legge n. 3/2012;

vista la messa a disposizione di tutto il patrimonio e tenute in considerazione le condizioni economiche del ricorrente ben dettagliate nella Relazione Particolareggiata,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia disporre:

1. l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore, non comprendendo all'attivo, come previsto dal co.6, lett. b) dell'art. 14-ter della Legge n. 3/2012, gli stipendi e ciò che il sig. [] guadagna con la sua attività in quanto, come esplicitato nella relazione del Professionista, tali attività sono contenute nei limiti di quanto occorra al suo mantenimento;
2. ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, Legge n. 3/2012, disporre che **sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione** sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, e quindi **sia sospesa la procedura esecutiva in corso** n.414/2016 RGE pendente presso il Tribunale di Foggia.



ANNA LOPS
AVVOCATO
P.LE ITALIA N.6 – 71121 FOGGIA
lops.anna@avvocatifoggia.legalmail.it

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 115/02 si dichiara che trattandosi di procedimento assimilato alla volontaria giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 98,00.

Salvezze illimitate.

All. A: Relazione particolareggiata ex art. 14-ter, co.3, Legge n. 3/2012 e relativi allegati:
all.1 Istanza richiesta procedura sovraindebitamento n. 82/2020 OCC/U del 14.01.2020 Sig.

[redacted] all.2 Accettazione nomina OCC dott. Santopietro Giuseppe; all.3 Stato
di famiglia sig. [redacted] all.

[redacted]

[redacted] Provvedimento Tribunale di Foggia [redacted]

[redacted] all. 10 Cessazione di partita
iva; all.11 a) Visura catastale per soggetto [redacted] all.11 b) Visura catastale per
soggetto [redacted]; all.11 c) Visura ipotecaria per soggetto [redacted]

[redacted] all.13 Saldo conto
[redacted] all. 14 Intervista al debitore circa le cause di sovraindebitamento; all.15 Elenco
spese familiari e personali; all.16 Atto notarile di accettazione di eredità con beneficio di
inventario e relativa nota di trascrizione.

All. B: Inventario di tutti i beni del debitore.

Foggia, 24 marzo 2020

avv. Anna Lops



Proc. n. 986/2020 V.G.

N. 17/2020 Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara, designato con provvedimento del 16/6/2020;

* letto il ricorso presentato il 04/05/2020 da con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo il ricorrente ;

* letta la relazione dell'OCC dott. Giuseppe Santopietro, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista di cui all'art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che il debitore odierno ricorrente:

- è sovraindebitato, in quanto gravato, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte del tutto insufficiente, da debiti costituiti da:

* E	<input type="text"/>	€ 314.294,98
* A	<input type="text"/>	€ 2.223,91
* E	<input type="text"/>	€ 305.680,24
* A	<input type="text"/>	€ 177.787,33
* A	<input type="text"/>	€ 14.600,00
	per il complessivo TOTALE di	€ 814.316,46

- non è fallibile, in quanto imprenditore che ha cessato l'attività da oltre un anno;

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

* preso atto che il ricorrente non ha chiesto che sia escluso dalla liquidazione alcun bene del proprio patrimonio, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. c), L. n. 3/2012;



* rilevato che il credito del dott. non risulta in alcun modo documentato, né è indicata l'attività professionale da questi svolta (e/o da svolgersi ed eventualmente in quale veste), onde detto credito pare debba essere del tutto escluso;

* considerato che deve procedersi alla nomina di liquidatore;

Dichiara

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

Nomina

Liquidatore l'avv. **Maria Luisa Partenope**, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

Dichiara

esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nei limiti di € 1.030,00 mensili, necessari e destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, salve successive variazioni;

Dichiara

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

Dispone

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

Dispone

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

Ordina

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;



Ordina

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepirà, eccedenti la misura del mantenimento come innanzi determinata;

Ordina

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione;

Fa presente

al Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);

Ordina

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia, e l'annotazione nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 30/11/2020.

Il Giudice

(dott.ssa Caterina Lazzara)

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 01-12-2020

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

4/11/2020

